

# Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinque, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

## Il giudice

Nel procedimento n. 5 del ruolo generale liquidazioni del patrimonio dell'anno 2022, ha emesso il seguente

### decreto

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 17/03/2022 da parte del sig. **Messaoudi Mohammed** (cf: MSSMM72H13Z3300), nato a Settat (Marocco) il 13/06/1972 e residente a Gattatico (RE), via Martin Luther King n. 7, con il patrocinio dell'avv. Luca Vetrano del Foro di Lecce;

**letta** la relazione particolareggiata della dott.ssa Miria Chiesi, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo lo stesso concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**rilevato** che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

**ritenuto** che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Messaoudi per circa euro 115.000, accumulati per la maggior parte verso Istituti finanziari;

**rilevato** che il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente dall'autovettura Opel Zafira, targata DL887YW, immatricolata nel 2007 e acquistata usata nel 2016 e avente un valore commerciale assai modesto (indicato dal gestore della crisi in euro 2.200);

**rilevato** che il debitore è impiegato a tempo indeterminato presso ditta individuale Tito Gianfranco Trasporti e percepisce uno stipendio mensile medio di euro 1.800 circa, a cui devono aggiungersi ulteriori due mensilità (13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>), nonché gli assegni familiari di importo pari a circa euro 300 mensili;

**considerato** che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinque, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

**rilevato**, in proposito, che il carico familiare del debitore è rappresentato dalla moglie (disoccupata) e dai tre figli minori nati, rispettivamente, nel 2009, 2011 e 2016;

**che** il debitore e la sua famiglia abitano un appartamento condotto in locazione, con pagamento di un canone mensile indicato in euro 450 (comprensivo delle spese condominiali);

**osservato** che il ricorrente ha indicato in euro 1.780 mensili l'ammontare delle spese necessarie al mantenimento proprio e della propria famiglia;

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salvo diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

**rilevato** che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (4 anni), la somma complessiva di euro 12.960, pari ad euro 3.240 annuali, corrispondenti ad euro 270 mensili;

**ritenuto** che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese personali e familiari, come sopra quantificato (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

**che** sarà quindi obbligo del debitore effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

**rilevato** che il debitore ha chiesto che l'autovettura di sua proprietà sia esclusa dalla liquidazione poiché necessaria per i bisogni della famiglia;

**osservato** che l'art. 14-ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

**ritenuto** quindi, interpretando l'art. 14-ter alla luce della *ratio* che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità familiari, considerato anche il valore esiguo del bene;

**rilevato** in tutti i casi che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies, comma 1;

**ritenuto** che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguitate dalla legge n. 3/2012, eventuali trattenute gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del/i terzo/i pignorato/i in favore del creditore

procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

**osservato** che l'attivo ad oggi preventivato nel piano di liquidazione (euro 12.960), ritratto unicamente dallo stipendio del ricorrente, consentirà il pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati, mentre la soddisfazione per i creditori chirografari è prevista solo in percentuale;

**ritenuto** che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico del sig. **Messaoudi Mohammed** (cf: MSSMMM72H13Z330O), nato a Settat (Marocco) il 13/06/1972 e residente a Gattatico (RE), via Martin Luther King n. 7;

**II.** nomina Liquidatore la dott.ssa Miria Chiesi, già nominata Gestore della Crisi;

**III.** dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

**IV.** stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato per estratto con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.780;

**VI.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

**VII.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**VIII.** dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 23/03/2022.

**il giudice**  
**Niccolò Stanzani Maserati**